



COMUNE DI CREMOSANO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Garibaldi, 3 – 26010 Cremosano (CR)

Telefono 0373/291618 - Fax 0373/274687

E-mail polizialocale@comune.cremosano.cr.it



POLIZIA
LOCALE

Prot. n. 2648/6.7

N. Reg. 19 Ordinanza

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI ORDINE E SANITA' PUBBLICA PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DEI LIMITI ALLE CONDIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

IL SINDACO
in qualità di **Ufficiale di Governo**

VISTO l'Art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato dalla legge di conversione 24 luglio 2008 n.125 (G.U. n.173 del 25 luglio 2008), facente parte del cosiddetto "pacchetto sicurezza";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, in relazione al disposto del comma 4/bis dell' Art. 54 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall' Art. 6 della Legge 125/2008 (G.U. 186 del 9 agosto 2008) sopra richiamata;

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, giardini, zone verdi, monumenti, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di animali da affezione e, principalmente, di cani, è insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in modo particolare per i bambini e anziani, oltre a causare un degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di notevoli quantitativa di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente dai bambini;

PRESO ATTO, altresì, che in molti casi gli animali nei luoghi pubblici sono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentati, oltre che degli altri animali eventualmente presenti;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere affinché i proprietari degli animali e, principalmente, dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni, onde poter rimuovere gli escrementi in ogni situazione e all'occorrenza;

RITENUTO altresì doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, i giardini pubblici o comunque tutte le aree accessibili al pubblico;

INDIVIDUATO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini, oltre che ai monumenti civili e religiosi;

DATA la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico e il rispetto degli spazi pubblici;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTO l'Art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000, che fissa sia l'importo minimo che quello massimo per la violazione delle ordinanze sindacali;

VISTO la Legge regionale della Lombardia n. 16 del 20 luglio 2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione";

VISTO il D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954 e s.m. "Regolamento di Polizia veterinaria";

VISTO la Legge n. 689/81 " Modifiche al sistema penale";

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, dalla data della presente ordinanza, ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di animali da affezione e cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

1. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:

- di vietare l'accesso agli animali, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini ed ai monumenti civili e religiosi;
- di rendere palese il divieto di accesso presso ogni area e giardino mediante la posa d'idonea segnaletica.

2. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari degli animali da affezione e alle persone, anche se solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o i luoghi aperti al pubblico territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci gli animali vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni fisiologiche.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di animali da affezione, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé, quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme all'animale, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni, ciò al fine di essere in grado di esibire tale dotazione a richiesta degli organi di vigilanza;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti e, se non presenti, detenuto fino al raggiungimento di un cestino o della propria abitazione.

4. Condotta degli animali e principalmente dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo a terzi;
- di applicare la museruola e il guinzaglio agli animali condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto;
- è fatto divieto di affidare gli animali a persone che, per età o condizione fisica, siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

- il proprietario o detentore dell' animale è comunque responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto;
- i proprietari degli animali e le persone, anche se solo temporaneamente incaricate della loro custodia, devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze pubblica sicurezza e della protezione civile nell' esercizio dell'attività istituzionale.

6. Sanzioni:

- ai sensi dell'art.7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 la violazione alle presente ordinanza comporterà l' applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00;
- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall' art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far prevenire scritti difensivi al Sindaco, in quanto autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell' art.17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso eventuali ulteriore documentazione e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

7. Abrogazioni:

- di abrogare eventuali altre ordinanze emesse in materia dal Comune di Cremosano.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'Albo Pretorio, oltre che tramite divulgazione nei luoghi pubblici e nei luoghi ove si riscontra un'affluenza di conduttori di animali.

RICORDA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Le forze di Polizia sono incaricate di curare l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Cremona, il 25/08/2016



IL SINDACO
(Raffaele Perrino)

"Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005"